

DECRETO SVILUPPO/ Per l'istituzione degli elenchi bisognerà aspettare il dpcm attuativo

# Lavori, una white list antimafia

## Alle prefetture il controllo di regolarità sui subappalti

Pagina a cura  
DI ANDREA MASCOLINI

**I**ntroduzione delle white list per fornitori e prestatori di servizi; maggiore ricorso alla trattativa privata nei lavori, ammessa fino a un milione di euro; rinvio dei sei mesi per le certificazioni Soa relative alle nuove categorie Os introdotte dal regolamento del Codice; limite del venti per cento per le riserve in sede di esecuzione dei lavori; sanzione minima di 4000 euro per le liti considerate temerarie; obbligo di messa on line dei documenti che provano i requisiti dichiarati dai concorrenti in gara; project finance anche per opere fuori programmazione; irrilevanza dei reati depenalizzati, estinti o per i quali è intervenuta la riabilitazione; limite di 65.000 per le commissioni di accordo bonario; dimezzati gli aumenti per i rincari dei materiali da costruzione

Sono queste alcune delle principali novità relative al Codice dei contratti pubblici previste all'articolo 4 del decreto legge sullo sviluppo economico approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Positivo, con riserve il giudizio dell'Ance. Per **Paolo Buzzetti**, «le norme che snelliscono e semplificano i metodi di gara e alcune procedure in materia urbanistica sono un segnale positivo», negativo invece, il tetto massimo alle riserve del 20%. Positiva con riserva anche la posizione dell'Oice che, con il presidente **Braccio Oddi Ba-**

**glioni**, confida che «ulteriori proposte migliorative possano essere presentate in sede di conversione».

Nel merito la norma contiene una sorta di quarto decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici, data l'ampiezza delle materie toccate e contiene, con una aggiunta dell'ultimo minuto, anche alcune significative modifiche al dpr n. 207/2010 (il regolamento del Codice dei contratti pubblici che entrerà in vigore il 9 giugno) in materia di certificazioni Soa per le nuove categorie introdotte dal dpr 207/2010.

Si tratta di un intervento dell'ultim'ora finalizzato a consentire un impatto meno traumatico del nuovo assetto delle categorie di qualificazione previste dal dpr 207/2010.

In particolare con il decreto legge si interviene sull'articolo 357 del Regolamento prorogando di ulteriori sei mesi (rispetto agli originari 180 giorni dall'entrata in vigore del dpr 207) diverse disposizioni che prevedono oneri certificatori da parte delle stazioni appaltanti sulla base del nuovo allegato B1 del dpr 207. Fra queste norme assume rilievo quella che impone alle amministrazioni di riscrivere i certificati relativi alle lavorazioni appartenenti all'attuale categoria Og11 (impianti tecnologici) suddividendo l'importo dei lavori nelle singole categorie specialistiche Os3, Os5, Os28 e Os30.

A tale riguardo si dispone il rinvio di altri sei mesi (quindi

fino al 9 giugno 2012) e la conseguente proroga della vigenza delle specifiche norme del dpr 34/2000 relative alle categorie Og10 e Og 11 e alle diverse Os (7, 8, 12, 18, 20 e 21) sia per la redazione dei bandi di gara, sia per la dimostrazione dei requisiti da parte delle imprese.

I tecnici del ministero delle infrastrutture sono stati anche costretti a rinviare l'entrata in vigore dell'articolo 107, comma 2 del dpr 207/2010 (che prevede le nuove categorie specialistiche

Os e che quindi risulta fortemente correlato alle norme rinviate) facendo quindi salva ancora per un anno l'articolo del dpr 554/99 (72, comma 4). Rimane invece ferma, nonostante le richieste delle categorie interessate, l'entrata in vigore al 9 giugno 2011 della disciplina dell'articolo 79 del dpr 207 che riguarda la qualificazione nella categoria Og11 e che costringerà le imprese generali a documentare anche requisiti nelle categorie Os.

Importante anche la messa a regime del sistema delle white list, presso ogni prefettura, per il controllo antimafia dei subappalti e subcontratti, che riguarderà i fornitori e i prestatori di servizi cui possono rivolgersi gli esecutori di lavori, forniture e servizi. Dovrà però essere emanato un dpcm per definire l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi. Rilevante anche la riscrittura di buona parte dell'articolo 38 del Codice dove si prevede, fra le altre cose, l'esonero per il concorrente di dichiarare i reati depenalizzati, estinti o per i quali è intervenuta la riabilitazione.



Paolo Buzzetti

